Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARCO POLO
Codice fiscale 80126490152 – Cod. Mecc. MIIC8ER00V Codice Univoco UFRY1V
Sede legale Via Liberazione, 23 - 20030 Senago (MI) Tel. 02-99056808
E-mail MIIC8ER00V@istruzione.it – sito: www.marcopolosenago.edu.it

Regolamento del Fondo di solidarietà

Sostegno alla partecipazione alle visite di un'intera giornata e ai viaggi di istruzione

Approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 165 del 12 novembre 2026

Articolo 1 Finalità e destinatari

1. L'Istituto istituisce un Fondo di solidarietà per ridurre gli ostacoli economici alla partecipazione alle attività indicate all'articolo 2. Il sostegno è rivolto agli alunni iscritti alla scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado dell'Istituto.
2. I contributi sono concessi secondo i criteri del presente Regolamento, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili e utilizzabili. La domanda è presentata da un genitore esercente la responsabilità genitoriale, dal tutore o da altro rappresentante legittimato.

Articolo 2 Attività finanziabili

1. Il Fondo concorre esclusivamente alla quota di partecipazione alle visite di istruzione di un'intera giornata e ai viaggi di istruzione con almeno un pernottamento, programmati e approvati secondo il Titolo V del Regolamento di Istituto.
2. Hanno priorità le iniziative comuni rivolte alla sezione, alla classe, all'interclasse o all'intero anno di corso. Le eventuali iniziative aggiuntive a numero limitato sono ammissibili soltanto se ricadono nelle tipologie del comma 1, sono state regolarmente approvate e rimangono risorse dopo aver soddisfatto le richieste ammissibili per le iniziative comuni e salvaguardato quelle comuni già programmate.
3. Si applicano i tetti di spesa e le relative modalità di deroga già stabiliti dall'Istituto.

Articolo 3 Ammissione alle iniziative

1. Le condizioni di partecipazione e le autorizzazioni restano disciplinate dal Regolamento di Istituto. Per la secondaria, l'eventuale non ammissione a una specifica visita di un'intera giornata o a un viaggio con pernottamento è deliberata dal Consiglio di classe secondo gli articoli 21, punto 5, e 37 del Regolamento di Istituto, con le garanzie previste, comprese quelle dell'articolo 22.
2. L'istruttoria del Fondo si limita ai requisiti di accesso al sostegno. Non si acquisiscono dati disciplinari, voti di comportamento o informazioni sulla frequenza. L'efficacia del contributo è subordinata all'ammissione e all'adesione all'iniziativa. La domanda di contributo è distinta dall'autorizzazione alla partecipazione.

Articolo 4 Risorse e copertura

1. Il Fondo è alimentato da contributi volontari destinati alla solidarietà, donazioni, proventi di iniziative autorizzate e altre entrate compatibili con la finalità. Il Consiglio di Istituto delibera l'accettazione delle donazioni secondo l'articolo 45 del D.I. 129/2018 e l'articolo 28 del Regolamento di Istituto. Le somme sono utilizzabili secondo i vincoli di destinazione risultanti dagli atti.
2. Il Consiglio d'Istituto può destinare al Fondo di solidarietà una quota del contributo volontario delle famiglie e una quota delle risorse acquisite dall'Istituto grazie alle iniziative promosse dall'Associazione Genitori, nel rispetto degli eventuali vincoli di destinazione delle somme. I versamenti solidali sono facoltativi, tracciabili e distinti dalle quote di partecipazione. Docenti, rappresentanti dei genitori e Commissione Viaggi non raccolgono somme per conto del Fondo.
3. Le risorse sono gestite nel Programma annuale, con separata evidenza contabile. Il Consiglio determina la dotazione sulla base delle risorse utilizzabili per il Fondo, in sede di approvazione del Programma annuale o mediante i provvedimenti di variazione di competenza. Il 10% della dotazione è destinato ai casi straordinari di cui all'articolo 7. Prima di ogni avviso e concessione, il DSGA verifica la copertura nell'esercizio finanziario pertinente. Le economie sono trattate secondo le regole di bilancio e i vincoli delle singole fonti.

Articolo 5 Requisiti e misura del contributo ordinario

1. È richiesto un ISEE in corso di validità applicabile all'alunno e alla prestazione richiesta, incluso l'ISEE per prestazioni rivolte a minorenni ove previsto. È ammesso l'ISEE corrente secondo la normativa vigente. La tabella indica le percentuali utilizzate per calcolare il contributo ordinario, nei limiti del massimale annuo residuo e delle risorse disponibili.

Valore ISEE	Percentuale di calcolo
Fino a € 7.500,00	65%
Oltre € 7.500,00 e fino a € 15.000,00	45%
Oltre € 15.000,00 e fino a € 20.000,00	25%

2. La percentuale si applica alla quota della singola iniziativa rimasta a carico della famiglia dopo gli eventuali aiuti ottenuti per la stessa spesa. Il contributo ordinario è riconoscibile per una o più iniziative, fino a un totale di € 250,00 per alunno per anno scolastico. Il massimale si applica separatamente a ciascun alunno, anche in caso di fratelli o sorelle iscritti all'Istituto. I tetti di spesa delle attività scolastiche richiamati all'articolo 2 sono distinti da questo massimale.
3. La famiglia dichiara gli altri aiuti richiesti o ottenuti per la stessa spesa e comunica tempestivamente le variazioni. Il cumulo è ammesso nei limiti previsti dalle singole fonti di finanziamento e della quota dovuta. In caso di aiuti riconosciuti successivamente, l'Istituto ricalcola il contributo e recupera quanto eventualmente erogato in eccedenza. Il versamento del contributo volontario di Istituto non è requisito di accesso.

Articolo 6 Ordine di assegnazione

1. Le domande ordinarie sono esaminate congiuntamente alla chiusura di ciascuna finestra, entro la dotazione indicata nell'avviso. Si applicano prima le priorità dell'articolo 2 e poi, in ciascun gruppo, l'ordine crescente di ISEE. A parità di ISEE precede l'alunno che ha già ricevuto il minore importo dal Fondo nell'anno scolastico, prima della finestra in esame. A ulteriore parità precede il nucleo con più alunni iscritti all'Istituto. L'ordine di presentazione non attribuisce precedenza.
2. I contributi sono assegnati, nell'ordine stabilito, per gli importi calcolati secondo l'articolo 5. Se il residuo copre solo in parte l'importo successivo, è offerto un contributo parziale. In caso di parità dopo tutti i criteri di precedenza, il residuo è ripartito in proporzione agli importi calcolati. Esaurite le risorse, le altre domande ammissibili restano non finanziate per insufficienza di risorse. Rinunce e nuove disponibilità consentono di integrare i contributi parziali e finanziare le altre domande nello stesso ordine, se i tempi dell'iniziativa lo consentono.
3. Per più domande dello stesso alunno nella stessa finestra, il massimale residuo si applica secondo le priorità dell'articolo 2 e, al loro interno, secondo la preferenza indicata dalla famiglia. In mancanza di preferenza, precede la prima scadenza di adesione definitiva e, a parità, la data di svolgimento più vicina. In caso di ulteriore parità, il massimale residuo è ripartito in proporzione agli importi teorici.

Articolo 7 Situazioni straordinarie

1. La famiglia può presentare domanda straordinaria per una grave difficoltà economica documentata, anche sopravvenuta, che impedirebbe concretamente la partecipazione. Possono rilevare, ad esempio, una rilevante perdita di reddito o un'emergenza abitativa. La famiglia documenta gli elementi essenziali e, in mancanza di ISEE, spiega perché non può produrlo in tempo utile. Eventuali segnalazioni riservate servono a orientare la famiglia verso la segreteria.
2. La Dirigente, verificata la copertura con il DSGA, adotta un provvedimento motivato. In presenza dei requisiti straordinari può derogare alla soglia ISEE, alla percentuale e al massimale ordinari, fino alla quota indispensabile per la partecipazione e nei limiti della spesa ammissibile residua. Si utilizzano prioritariamente le risorse destinate ai casi straordinari. Eventuali ulteriori risorse devono essere disponibili e non pregiudicare le concessioni già disposte o la copertura delle finestre programmate.
3. In caso di risorse insufficienti per le domande straordinarie valutabili insieme, si considerano nell'ordine la gravità della difficoltà documentata, l'imminenza della scadenza di adesione e l'ammontare della quota residua in rapporto alle risorse economiche documentate. A ulteriore parità si ripartisce il residuo in proporzione al contributo riconoscibile.

Articolo 8 Avviso e domande

1. L'avviso indica iniziative, dotazione, scadenze, canale riservato e calendario degli esiti. Di norma le domande si raccolgono con le preadesioni e gli esiti si comunicano prima delle adesioni vincolanti e degli acconti. Per attività approvate in corso d'anno si può aprire una finestra dedicata. Le domande straordinarie tardive sono valutabili se presentate in tempo utile.

2. La segreteria acquisisce le domande con protocollo ad accesso riservato e richiede, quando necessario, integrazioni entro un termine congruo. L'avviso indica la documentazione strettamente necessaria e le modalità di acquisizione dell'ISEE previste dalla normativa.

Articolo 9 Istruttoria e provvedimenti

1. Il Consiglio di Istituto approva i criteri e le modifiche del Regolamento e riceve la rendicontazione aggregata. Il personale di segreteria autorizzato istruisce le domande, verifica i requisiti e registra le assegnazioni per alunno. Il DSGA verifica le disponibilità e cura gli adempimenti contabili. La Dirigente adotta i provvedimenti di concessione o diniego sulla base dell'istruttoria e della verifica di copertura.
2. La famiglia riceve individualmente l'esito, l'eventuale quota residua e la motivazione del diniego, della riduzione o del mancato finanziamento per insufficienza di risorse. In caso di contributo parziale la comunicazione indica entro quando confermare o rinunciare. La famiglia può chiedere il riesame alla Dirigente entro dieci giorni dalla comunicazione. L'Istituto risponde di norma entro dieci giorni e, ove possibile, prima della conferma definitiva dell'adesione. Restano salvi i termini e gli ordinari strumenti di tutela.

Articolo 10 Pagamenti e variazioni

1. Il beneficio si applica di norma riducendo la quota da versare mediante il canale istituzionale di pagamento. In caso di somme già versate, è ammesso il rimborso tracciabile della sola quota riconosciuta, se la domanda è ammissibile secondo l'avviso o l'articolo 7 e il DSGA verifica pagamento, copertura e registrazione contabile.
2. In caso di rinuncia, annullamento o non ammissione il contributo è ricalcolato in base al costo ammissibile effettivamente dovuto secondo i regolamenti e le condizioni comunicate. Il Fondo recupera la parte di propria spettanza e alla famiglia può essere restituita soltanto la parte da essa versata e rimborsabile. È esclusa ogni duplicazione del beneficio.

Articolo 11 Riservatezza e controlli

1. L'Istituto fornisce l'informativa sul trattamento dei dati personali. Accedono ai fascicoli soltanto i soggetti autorizzati per i compiti loro assegnati. Ai referenti delle iniziative sono comunicati esclusivamente gli elementi organizzativi indispensabili. ISEE, nominativi e dati dai quali sia desumibile il disagio economico-sociale non sono diffusi.
2. L'Istituto pubblica i criteri e le modalità di attribuzione in Amministrazione trasparente e assolve gli obblighi applicabili ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013, con le garanzie del comma 4 dell'articolo 26. Le dichiarazioni sostitutive sono soggette ai controlli del D.P.R. 445/2000. In caso di non veridicità si applicano, ricorrendone i presupposti, gli articoli 75 e 76 e si procede al recupero delle somme indebitamente riconosciute.

Articolo 12 Rendicontazione ed efficacia

1. In sede di Conto consuntivo la Dirigente, con il supporto del DSGA, riferisce al Consiglio su dotazione, impieghi, economie, numero di alunni sostenuti e richieste non finanziate, in forma aggregata e senza dettagli che consentano di identificare le famiglie.
2. Il Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. I contributi si attivano con avviso successivo alla pubblicazione e alla

verifica di copertura. Le modifiche ai criteri si applicano alle finestre successive alla loro pubblicazione.

Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARCO POLO
Codice fiscale 80126490152 – Cod. Mecc. MIIC8ER00V Codice Univoco UFRY1V
Sede legale Via Liberazione, 23 - 20030 Senago (MI) Tel. 02-99056808
E-mail MIIC8ER00V@istruzione.it – sito: www.marcopolosenago.edu.it

Domanda di accesso al Fondo di solidarietà

Allegato operativo al Regolamento

Alla Dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Statale Marco Polo

Nome e cognome del richiedente _____

In qualità di □ genitore esercente la responsabilità genitoriale □ tutore □ altro rappresentante legittimato _____

Recapito per l'esito riservato _____

Nome e cognome dell'alunno _____

Scuola e plesso _____ Classe o sezione _____

Richiesta

Chiedo un contributo per □ visita di un'intera giornata □ viaggio con pernottamento.

Iniziativa e data _____ Quota € _____

Tipo di domanda □ ordinaria □ straordinaria ai sensi dell'articolo 7.

Se presento più domande per lo stesso alunno nella stessa finestra, indico l'ordine di preferenza tra le iniziative _____

Dichiarazioni e documenti

Per la stessa spesa □ non ho richiesto o ricevuto altri aiuti □ ho richiesto o ricevuto i seguenti aiuti (ente, stato e importo se noto) _____. Mi impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione.

□ ISEE in corso di validità, con le modalità previste dall'avviso.

□ Per la domanda straordinaria, documentazione essenziale a supporto. Se l'ISEE non è disponibile in tempo utile, allego una breve motivazione.

Dichiaro che le informazioni rese sono veritiere. Per le dichiarazioni sostitutive si applicano gli articoli 46, 47, 71, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000. Dichiaro di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali allegata all'avviso.

Data _____ Firma _____

Trasmettere la domanda con il canale riservato indicato nell'avviso. Allegare un documento d'identità soltanto quando richiesto dalle modalità di sottoscrizione o trasmissione. La domanda di contributo è distinta dall'autorizzazione alla partecipazione.